

Oggetto: "SUPERBOLLO" – CODICE PER F24

Con riferimento al Decreto Finanze 7/10/2011 relativo all'oggetto, in banca dati associativa "Norme e circolari" <http://www.unasca.it/doc/ricerca/frame.asp?prot=196-11&path=196-11.pdf>, sono stati inseriti, quali allegati a tale documento, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce il "codice tributo" per il versamento del "superbollo" tramite F24, insieme al relativo comunicato stampa.

Dalla documentazione, nota finora, e da un esame delle disposizioni vigenti si ricaverebbe:

- che entro il 10 novembre p.v. devono pagare coloro che risultano "proprietari, usufruttuari, acquirenti con riservato dominio o locatari (leasing)" al PRA alla data del 6 luglio 2011. Si ritiene che ciò significhi, al pari della tassa automobilistica, che l'obbligato possa essere stato annotato/trascritto/iscritto al PRA anche dopo il 6 luglio, ma il "titolo" debba essere datato 6 luglio al più tardi. Significa pure che i soggetti in queste condizioni debbano versare il superbollo anche se, con titolo/formalità posteriore al 6 luglio 2011, abbiano ceduto o radiato il veicolo assoggettato;
- che, pur non trovando specifici distinguo nella norma istitutiva del superbollo, resta in forse la sua debenza per i veicoli che alla data del 6 luglio suddetta risultino di proprietà di concessionari/commercianti di veicoli e in regime di interruzione del pagamento della tassa automobilistica, per un duplice ordine di motivi, il primo è che, trattandosi appunto di "un'addizionale" della tassa automobilistica, ne dovrebbe seguire la sorte, il secondo sul dato letterale del disposto dell'articolo 5 del DL 953/1982 convertito dalla legge 53/1983 (con il quale venne legato il pagamento del bollo al possesso del veicolo), che, tra l'altro, estende l'interruzione di pagamento delle tasse automobilistiche ai "tributi connessi". Occorre però tenere presente che la norma stessa interrompe il pagamento "a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte", nonché alla circostanza che si può accedere all'interruzione anche con una procura;
- che chi, obbligato come indicato nel primo trattino, abbia la tassa automobilistica in scadenza entro quest'anno, il superbollo con riferimento all'anno 2012 lo pagherà al momento di rinnovare il tributo nel 2012 (e tenendo conto delle scadenze vigenti, per cui per Lombardia e Piemonte contano quelle "a 1 anno dal mese di pagamento", cioè, per esempio, ove l'interessato Lombardo o Piemontese avesse la scadenza del 30 novembre 2011, pagherà, appunto, il superbollo del 2012 nel mese di dicembre 2012, in quanto la tassa automobilistica corrisposta nel 2011 è riferita al 2011 anche se la maggior parte del periodo pagato riguarda il 2012);
- come non risulti chiaro (tuttavia probabile) se debbano corrispondere il superbollo per il 2011 i veicoli di potenza superiore a 225 chilowatt immatricolati dal 7 luglio 2011 al 31/12/2011, e, se sì, entro quale termine;
- che per l'anno 2012 e per i successivi, l'obbligato al superbollo sia chi risulti proprietario ecc... , al PRA, sempre con il solito criterio del primo trattino, alla scadenza del termine utile per il regolare rinnovo della tassa automobilistica, e entro tale termine, ovvero al momento dell'immatricolazione nel 2012 o negli anni seguenti e entro i termini per corrispondere la tassa automobilistica conseguentemente all'immatricolazione, mentre per i veicoli in interruzione della tassa automobilistica già al primo gennaio dell'anno di riferimento il pagamento del superbollo dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio di tale anno (esempio: veicolo in interruzione alla data del 1° gennaio 2012 dovrebbe versare l'addizionale entro il 31 gennaio 2012);
- che il pagamento del superbollo debba avvenire in un'unica soluzione e senza frazionamenti (cioè non per dodicesimi, indipendentemente dal fatto che si paghi la tassa automobilistica – in funzione delle scadenze fisse – per un periodo inferiore a dodici mesi)

Si precisa infine che in ogni caso, non avendo niente a che vedere l'eventuale incarico di pagare il superbollo e/o la consulenza sul tributo con l'attività di riscossore, l'agenzia e la scrivente associazione possono ipotizzare procedure e chiavi di lettura applicative del medesimo facendo tuttavia esplicitamente presente agli interessati come la parola certa compete unicamente all'Amministrazione Finanziaria. In particolare l'agenzia può assistere gli interessati ponendo anche quesiti/interPELLI, purchè si evinca inequivocabilmente che sta agendo per conto e su mandato di un obbligato o presunto tale.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

P.S. In questi giorni l'Agenzia delle Entrate (o, comunque, l'Amministrazione Finanziaria) "dovrebbe" fornire una nota di precisazioni, in base ad alcune segnalazioni ricevute, sia per quanto sopra esposto che per altre questioni quali i veicoli storici (pur non trovando deroghe nella norma) e la possibilità per le società di leasing di corrispondere il superbollo in luogo e per conto del locatario.